

ITINERARIO GIURIDICO

degli Istituti Secolari

di Nuno Girão Ferreira

Le norme giuridiche che sanzionano un nuovo stato di perfezione vengono sempre determinate da una realtà sociale già esistente che la Chiesa legalizza e rende esemplare. La legge dà forma giuridica appropriata alla situazione di fatto. Questa conversione di un fenomeno sociale in una realtà giuridica appare chiara in tutto il processo storico degli Stati di perfezione: basta pensare, per es., alla nascita degli Ordini Mendicanti, o — per considerare un fenomeno più recente — all'apparizione delle Congregazioni Religiose di voti semplici.

Il fenomeno speciale degli Istituti Secolari

Ai nostri giorni — promossa dallo Spirito Santo — è sorta nel campo della perfezione e nel campo dell'apostolato una nuova realtà: « Lo Spirito Santo che incessantemente ricrea e rinnova la faccia della terra ognor più desolata e deturpata per tanti e così grandi mali, con grazia grande e speciale ha richiamato a sé molti diletteggianti figli e figlie, che di gran cuore benediciamo nel Signore, affinché riuniti e disciplinati negli Istituti Secolari, siano il sale che non vien meno di questo mondo insulso e tenebroso, a cui non appartengono, ma nel quale tuttavia devono rimanere per Divina disposizione; siano la luce che risplende e non si estingue tra le tenebre di questo mondo; siano il poco ma efficace fermento che, operando sempre dappertutto, mescolato ad ogni classe di cittadini, dalle più umili alle più alte, si sforza di rag-

giungere e di permeare tutti e ciascuno con la parola, con l'esempio e con ogni altro mezzo, fino a che la massa ne sia impregnata in modo che tutta fermenti in Cristo ». (Pio XII, Motu Proprio *Primo Feliciter*, 12-III-1948; A.A.S. XL (1948), pp. 283-297. Preambolo).

Appaiono quindi alcune società i cui membri aspirano a vivere nel mondo i consigli evangelici, senza perdere la loro condizione secolare e precisamente traendo dalle loro attività secolari — professioni, impieghi, ecc. — occasione per realizzare un efficace apostolato nel mezzo della società civile. Ed è questa realtà — che per la sua universalità e per le sue caratteristiche peculiari costituisce un vero fenomeno sociale nuovo — quella che induce il S. Padre Pio XII a promulgare con la Costituzione Apostolica *Provida Mater Ecclesia*, norme che regolino in una forma giuridica nuova quella stessa realtà di vita.

« Affinché tanti Istituti, sorti in tutte le parti del mondo per la consolante effusione dello Spirito di Gesù Cristo, si possano dirigere efficacemente secondo le norme della Costituzione Apostolica *Provida Mater Ecclesia*, e possano produrre con abbondanza degli ottimi frutti di santità che se ne sperano » (Pio XII, *Primo Feliciter*, loc. cit. Preambolo).

La forma giuridica

Il fenomeno sociale a cui alludiamo non è un fatto trascorso: il suo sviluppo è attuale e progressivo al momento della promulgazione della Costituzione Apo-

stolica *Provida Mater Ecclesia*. E precisamente per questo, il diritto regola le nuove società di perfezione con norme molto chiare e precise: per dirigere questo fenomeno sociale in modo dottrinalmente sicuro e apostolicamente efficace, la S. Sede ha dettato disposizioni convenienti per dare vita a delle associazioni con il preciso desiderio di vivere nel mondo la vita di perfezione e di apostolato.

Di queste disposizioni, alcune hanno carattere sostanziale, e sono quelle che completano le caratteristiche essenziali necessarie ad ogni associazione che voglia essere Istituto Secolare (vedi C.A. *Provida Mater Ecclesia* 2-11-1947; A.A.S. XXXIX - 1947, pp. 114 e segg., art. III). Altre sono norme di carattere procedurale (Pio XII C.A. *Provida Mater Ecclesia* loc. cit., art. VI e VII Istruzione *Cum Sanctissimus*, della S.C. dei Religiosi 19-III-1948; A.A.S. 1948, n. 7, pagine 283-286, nn. 4 e segg.): per mezzo di esse viene precisato il cammino che una fondazione deve seguire sin dai suoi inizi fino alla erezione canonica come Istituto Secolare e il processo che ne segue fino all'ottenimento delle approvazioni pontificie.

E' da notare l'importanza dei precetti che regolano il cammino precedente al riconoscimento formale di una associazione come Istituto Secolare. Nel loro aspetto pratico, sono un vero esempio di prudenza legislativa poiché le norme che si riferiscono a questa fase iniziale delle nuove fondazioni mostrano la loro aderenza al fatto reale e vitale della nascita di una nuova istituzione i cui membri aspirano a vivere in uno stato di perfezione completa. Queste disposizioni sono molto di più di un'arida prescrizione giuridica, data la loro incidenza diretta sulla vita.

In questo modo, la S. Sede dà forma giuridica ai futuri Istituti, e veglia affinché in questa nuova figura si integrino soltanto quelle associazioni che veramente riuniscono e possono riunire gli elementi essenziali del nuovo stato di perfezione.

E' importante dedurre le conseguenze pratiche che derivano da queste norme, perchè il continuo susseguirsi di società che aspirano attualmente ad essere Istituti Secolari esige una conoscenza chiara delle disposizioni legislative della S. Sede.

Associazioni prese in considerazione dai documenti pontifici

Il fenomeno sociale, di cui abbiamo parlato sopra, si è manifestato con la apparizione di alcune associazioni, che aspiravano a vivere la perfezione e a dedicarsi all'apostolato in mezzo al mondo. Queste associazioni furono la realtà viva che diede occasione alla promulgazione della *Provida Mater Ecclesia*, e nei precetti legislativi si espone il criterio giuridico e pratico secondo il quale devono inquadrarsi nel nuovo tipo di stato di perfezione, tanto le società che già esistevano al momento della promulgazione della citata Costituzione Apostolica, quanto quelle che furono fondate posteriormente con il desiderio di ottenere la condizione giuridica di Istituto Secolare.

Dettagliare con disposizioni chiare e precise questo criterio è molto importante: perchè, avendo rigorosamente tracciato una nuova figura giuridica, era assolutamente necessario ottenere che l'applicazione del diritto avvenisse fin dal primo momento senza violazione della norma e senza pregiudizio degli elementi del tutto peculiari del nuovo stato di perfezione. Di fatto, non sempre, come diremo poi, nelle associazioni già fondate, che desideravano essere approvate come Istituto Secolare, sussistevano le caratteristiche volute dal nuovo diritto. Alcune di queste società, per es. non erano propriamente secolari, altre, pur essendo associazioni laicali, non avevano il substrato teologico o ascetico che richiede lo stato di perfezione.

Nello stesso tempo per le società che verranno fondate nel futuro, i documenti pontifici segnalano il cammino che esse devono seguire prima di essere erette come Istituto Secolare. In questo modo, la *Lex peculiaris* ha informato, con una eleganza giuridica impeccabile, tutto il fenomeno sociale degli Istituti Secolari.

Associazioni fondate anteriormente alla Costituzione Apostolica "Provida Mater Ecclesia"

Il *Motu Proprio Primo Feliciter* stabilisce quanto segue: « Le Associazioni di chierici o di laici che nel mondo profes-

sano la perfezione cristiana, e che possiedono in modo certo tutti gli elementi e i requisiti prescritti nella Costituzione Apostolica *Provida Mater Ecclesia* non devono e non possono essere lasciate arbitrariamente, per qualsiasi pretesto tra le comuni Associazioni di fedeli (cc. 684-725), ma necessariamente devono essere portate ed elevate alla natura e alla forma propria degli Istituti Secolari, che meglio risponde al loro carattere e alle loro necessità » (Pio XII, *Primo Feliciter*, loc. cit. n. 1).

Quindi al momento che il Magistero Supremo della Chiesa ha aperto un cammino giuridico alla vita di perfezione nel mondo per questo cammino devono andare tutte le associazioni che abbiano gli elementi sostanziali degli Istituti Secolari. Sulle società che esistevano al momento della promulgazione della Costituzione Apostolica *Provida Mater Ecclesia*, è conveniente fare una distinzione. Molte di queste associazioni erano già incluse in determinate figure legali e dentro di esse si consideravano perfettamente inquadrare: per le loro caratteristiche non avevano gli elementi necessari per provocare una nuova forma giuridica. Stavano bene dove si trovavano. Alcune altre senza dubbio avevano tali caratteristiche ascetiche e apostoliche che solo in un modo formale avrebbero potuto rimanere entro i termini legali allora esistenti. Era questo il caso dell'Opus Dei — primo Istituto Secolare approvato dalla S. Sede, dopo la promulgazione della *Provida Mater Ecclesia* — che era stato riconosciuto come società di vita comune senza voti, sebbene i suoi soci non abbiano vita comune canonica, ma una comunità di spirito, che non comporta la materialità del vivere sotto uno stesso tetto e fanno voti che non sono pubblici ma sociali, cioè a dire privati riconosciuti.

L'apparizione di queste ultime associazioni, come già si è detto, ha reso necessario l'inquadramento di questa realtà di vita con la creazione di una nuova forma giuridica. Il nuovo cammino giuridico che — così provocato — si apre con la *Provida Mater Ecclesia*, offrirà anche la possibilità a quelle altre società, alle quali prima ci siamo riferiti, di essere erette come Istituti Secolari dopo le opportune modifiche.

Modifiche necessarie, perché non si sarebbe potuto arrivare al riconoscimento immediato ed automatico, giacché queste società mancavano di alcuni caratteri richiesti dalla *Lex peculiaris*, ma ad un riconoscimento ottenuto attraverso una vera « adattamento o elevazione ».

La S. Sede ha determinato la necessità di questo processo preliminare nel numero quattro della Istruzione *Cum Sanctissimus*: « Le Associazioni legittimamente erette e approvate dai Vescovi, a norma del precedente diritto e prima della Cost. *Provida Mater Ecclesia*, oppure che abbiano ottenuto un'approvazione pontificia come Associazioni laicali, se vogliono essere riconosciute da questa Sacra Congregazione come Istituti Secolari sia di diritto diocesano o pontificio, devono inviare alla stessa: i documenti di erezione e di approvazione, una breve relazione sulla storia, la vita disciplinare, e il loro apostolato, e soprattutto le lettere testimoniali degli Ordinari nelle cui diocesi hanno delle case. Dopo aver esaminato attentamente tutte queste cose, a norma degli Art. VI e VII della Cost. *Provida Mater Ecclesia*, potrà essere concesso, secondo i casi, il permesso di erezione o il decreto di lode ». E' quindi necessario un attento esame di ogni società da parte della S. Congregazione dei Religiosi. Risultato di questo esame è stato, nella grande maggioranza dei casi, la necessità di imporre un adattamento dei regolamenti e delle costituzioni delle società al contenuto — e non solo alla forma — della *Provida Mater Ecclesia*. Soltanto dopo questo adattamento queste associazioni arrivano ad essere in sostanza veri Istituti Secolari e possono venire approvati come tali.

Non deve sembrare strano che i documenti legali esigano necessariamente questo adattamento. Il nuovo stato ha caratteristiche teologiche e giuridiche proprie e solo quando una società riunisce queste peculiari caratteristiche potrà essere ammessa tra gli Istituti Secolari. Se mancano alcuni di questi caratteri, l'adattamento sarà sempre indispensabile e di fatto ha costituito per quasi tutte le società esistenti prima della promulgazione della *Lex peculiaris* un cammino obbligato. Questa necessità di adattarsi alla nuova legislazione non è semplicemente, lo ripetiamo, una questione di

forma, non suppone un semplice cambiamento esteriore della forma giuridica, nè è unicamente una esigenza del legislatore per riunire sotto la competenza in uno stesso dicastero una serie di Istituti. L'adattamento alla *Lex peculiaris* è una esigenza richiesta dalla stessa natura del nuovo diritto ed ha come conseguenza l'assimilazione, da parte delle associazioni che erano già fondate, degli elementi teologici, ascetici ed apostolici del nuovo stato di perfezione di cui prima mancavano.

In effetti la *Provida Mater Ecclesia* ha raccolto gli elementi più ricchi e vitali del fenomeno sociale che ha provocato la Legge: per configurare con essi — creando una norma — la vita delle associazioni che dovevano assumere la forma giuridica degli Istituti Secolari.

La *Lex peculiaris* non è pertanto una semplice cornice legale in cui possa entrare una realtà qualunque, ma costituisce una norma di vita sociale, ricca di contenuto teologico, ascetico ed apostolico. Questo contenuto è il presupposto necessario per essere inclusi nel nuovo stato e costituisce la sostanza degli Istituti Secolari. Poiché molte delle Associazioni già fondate al momento dell'apparizione, mancavano di questi elementi, quelle che desideravano passare alla condizione di Istituti Secolari dovettero accettare un adattamento alla norma che spesso supponeva una vera trasformazione del loro carattere. In questo modo, con l'applicazione del diritto stabilito — cioè attraverso la Legge — quelle associazioni si arricchirono con gli elementi più vitali del nuovo fenomeno sociale, elementi che erano precisamente quelli che il legislatore aveva convertito in norma generale.

Naturalmente non si poteva imporre questo adeguamento a tutte le società, perché il cambiamento — che comportava conseguenze fondamentali in relazione ad alcuni aspetti della consacrazione dei soci ed alla forma del loro apostolato ecc. — avrebbe incontrato una logica resistenza da parte delle associazioni o della maggioranza dei suoi membri: questo cambio supponeva in effetti un tipo di consacrazione e un ideale di vita diverso da quello che avevano abbracciato all'inizio.

Il processo di adeguamento di cui abbiamo parlato fu invece soltanto esterno e formale per quelle società che incarnavano perfettamente la vera figura di Istituti Secolari. Queste società erano incluse al momento della promulgazione della Costituzione Apostolica *Provida Mater Ecclesia* entro altre categorie ammesse dal diritto, in attesa che nascesse un cammino giuridico conforme alle loro caratteristiche peculiari. Per queste Associazioni non si dovrebbe parlare di processo di adattamento, perché nulla esse dovevano adattare ad una norma che era la manifestazione stessa della loro vita. Il cammino che dovettero percorrere fu breve, si ridusse semplicemente all'approvazione come Istituti Secolari da parte della S. Sede.

In ogni modo si deve tener presente che anche qualora riuniscano gli elementi sostanziali voluti dalla *Provida Mater Ecclesia*, le associazioni non possono esistere formalmente come Istituti Secolari finché non siano canonicamente erette come tali dall'Ordinario, previo il *nihil obstat* della S. Sede, o non siano state approvate direttamente dalla S. Sede (v. *Cum Sanctissimus*, loc. cit., nn. 1 e 4). Più avanti tratteremo delle conseguenze pratiche di questa prescrizione legale, per quanto si riferisce all'uso del nome di Istituto Secolare. Queste norme legali, che regolano il processo che devono seguire le società fondate anteriormente alla promulgazione della *Lex peculiaris* rendono manifesto come, senza modificare minimamente il diritto del codice canonico — per il quale gli Istituti Secolari sono associazioni di fedeli — si è inserito nel diritto della Chiesa il completo regolamento di un nuovo e peculiare stato di perfezione. Il S. Padre Pio XII ha dato ai nuovi Istituti uno statuto ampio e completo, simile a quello che Papa Leone XIII dettò con la Costituzione Apostolica *Conditae a Christo* per le Congregazioni di voti semplici.

Associazioni fondate posteriormente alla Costituzione Apostolica "Provida Mater Ecclesia"

Nel caso delle associazioni sorte posteriormente alla pubblicazione della *Provida Mater Ecclesia* la prudenza legislativa è se possibile ancora più eviden-

te. Non si tratta di adeguare o di provare che società già fondate riuniscono con certezza e pienamente gli elementi e i requisiti necessari per essere erette come Istituti Secolari: si tratta di guidare prudentemente e di segnalare dettagliatamente il cammino che devono percorrere le associazioni dal momento della loro nascita a quello in cui vengono formalmente riconosciute. La norma giuridica non si limita a giudicare le fasi che devono precedere immediatamente l'atto formale del riconoscimento, ma risale fino agli inizi stessi della fondazione, onde dare un criterio pratico che guidi le associazioni che aspirano a diventare Istituti Secolari: è ugualmente l'autorità diocesana che deve seguire e vegliare sulla loro nascita e sul loro sviluppo fino alle successive approvazioni.

In effetti, nella Istruzione *Cum Sanctissimus* si stabilisce che queste società « per le associazioni di recente fondazione, o non sufficientemente sviluppate, e per quelle che vanno sorgendo, anche se fanno sperare che qualora le cose si svolgano favorevolmente, possano divenire fiorenti e genuini Istituti Secolari, sarà più opportuno che non vengano proposte subito alla Sacra Congregazione per averne il permesso di erezione. Per regola generale, dalla quale non ci si deve scostare se non per cause gravi e rigorosamente vagliate, queste nuove associazioni, finché non abbiano dato sufficiente prova di sé, si conserveranno e si eserciteranno sotto la paterna direzione e tutela della autorità diocesana, come semplici Associazioni che esistono di fatto, piuttosto che di diritto. In seguito, a poco a poco e per gradi successivi, si svilupperanno sotto qualcuna delle forme di Associazione di fedeli, come ad esempio Pie Unioni, Sodalizi o Confraternite, a seconda dei casi » (cfr. n. IV).

Rimane così stabilita la necessità di un processo precedente alla concessione del *nihil obstat* per l'erezione diocesana, durante il quale la società, prima come semplice associazione di fatto, poi associazione comune di fedeli, deve dare sufficiente prova, *sufficiens specimen*, di corrispondere alla natura ed ai caratteri degli Istituti Secolari, che per essere una specie così singolare entro il genere delle associazioni di fedeli, hanno un nome e un diritto propri.

Per essere riconosciute come Istituto Secolare non è sufficiente quindi che abbiano uno statuto più o meno adeguato alla figura giuridica tracciata dalla *Provida Mater Ecclesia* o delle aspirazioni che diano luogo a « buone speranze ». E' necessario soprattutto, che in questo periodo di prova, sotto la paterna sollecitudine e vigilanza dell'Autorità Ecclesiastica, si manifesti chiaramente la maturità e la vitalità del possibile Istituto, che sono quelle che daranno contenuto e valore reale alle norme del diritto proprio.

Elaborazione del diritto proprio

Questo processo previo ha come funzione di permettere una elaborazione profonda ed autentica dei singoli Regolamenti e Costituzioni, che andranno plasmando — in armonia con le direttive tracciate dal diritto generale — la vita della nuova fondazione.

La Legge peculiare fissa norme molto precise, e allo stesso tempo molto ampie, e rimanda di frequente alle Costituzioni, che per gli Istituti Secolari hanno una funzione di prima importanza. Come la promulgazione della *Provida Mater Ecclesia* rispose ad un fenomeno sociale che esigeva di essere inquadrato e debitamente regolato, così in ogni Istituto il diritto proprio nasce come una esigenza della sua stessa vita, del suo spirito, del suo fine specifico, del suo sviluppo.

Se una nuova fondazione tende a configurarsi giuridicamente come Istituti Secolari coloro che le daranno inizio dovranno anzitutto prendere in considerazione i documenti pontifici, che con chiarezza espongono la norma comune; e su questa base, con l'esperienza che nasce dalla vita collettiva, ascetica, apostolica della loro istituzione andranno completando ed adeguando i regolamenti successivi.

In questo modo vanno creandosi norme giuridiche vive che rifletteranno sempre una situazione di fatto. E alla fine l'intero processo di sviluppo dell'associazione rimarrà perfettamente inquadrato in un adeguato contesto giuridico: si sarà fatto, con prudenza, attraverso una condotta sincera e conforme alla realtà, « un vestito su misura ».



Procedere diversamente, pretendendo adattare alla propria associazione, i regolamenti o le costituzioni di un Istituto già approvato dalla S. Sede, sarebbe inutile, pregiudizievole e infecondo. Perché la lettera, la norma, ha come compito di regolare la vita, di fissare i suoi limiti, di offrire mezzi di espressione, di assicurare una stabilità, di garantire lo spirito soprannaturale. Quando non vi è una vita propria, non vi è norma aliena che possa regolare, limitare, diffondere, stabilizzare e molto meno garantire ciò che non esiste. L'insieme di queste costituzioni imitate ed adattate non sarebbe che un cadavere: forse un bel cadavere, però in conclusione un corpo senza vita.

Il lavoro di proselitismo

Gli Istituti Secolari, i cui membri vivono nel mondo una piena consacrazione a Dio — consacrazione piena che è uno degli elementi essenziali richiesti dalla *Provida Mater Ecclesia* — hanno un fine eminentemente soprannaturale: offrire ai loro soci una base giuridica ed un contenuto teologico che garantiscano la santificazione attraverso l'osservanza dei consigli evangelici e l'esercizio dell'apostolato secolare entro uno speciale stato di perfezione. I fini e i mezzi di ogni Istituto Secolare sono essenzialmente soprannaturali, con la loro fondazione e il loro sviluppo si tratta di dare vita a qualcosa di molto diverso di una società or-

Come non è permesso che una associazione incipiente si chiami « Congregazione Religiosa », così si proibisce che assuma arbitrariamente il nome di Istituto Secolare una associazione che *de iure* non lo è, anche se desideri e tenda ad esserlo. Il contrario sarebbe un errore giuridico dalle innumerevoli ripercussioni pratiche. Dato che durante la fase di sviluppo e finché non abbia ottenuto il riconoscimento formale, la nuova istituzione non ha alcun diritto ad assumere il nome di Istituto Secolare, il presentarsi come tale farebbe continuamente sorgere difficoltà ed ostacoli non già a quella associazione concreta ma a tutta la categoria degli Istituti.

L'uso abusivo del nome pregiudicherebbe gli Istituti che lo portano con pieno diritto e creerebbe sconcerto in molte anime al presentare loro come stato di perfezione ciò che ancora non lo è. Per questo la S. Sede ha dato norme precise, indirizzate ad evitare questo possibile errore giuridico; ma è necessario per il buon nome e la fama degli Istituti Secolari che queste norme siano rispettate nel terreno pratico; sarebbe riprovevole che alcuni si comportassero con leggerezza di fronte a queste disposizioni ed è indubbio che l'Autorità Ecclesiastica non mancherebbe di prendere le misure necessarie per evitare l'abuso.

Allo stesso modo è anche necessaria la tutela del nome proprio di ogni Istituto. Non rispettare questo diritto equivarrebbe nella pratica ad originare ed alimentare confusioni e a conseguenze giuridiche, economiche ecc. molto sgradevoli, tanto per qualche determinato Istituto come, in molte circostanze, per le anime. Questi inconvenienti si sono presentati già nella storia di altri Stati di perfezione: per gli Istituti Secolari siamo

ancora in tempo ad evitarli. E' necessario inoltre tener presente che la confusione non si evita adottando il nome di un altro soltanto con alcune leggere modifiche. Anche di questo fatto si interessa l'Autorità competente per far rispettare lo *ius ad nomen* di ogni Istituto e procurare che non sia imitato né totalmente né parzialmente.

I membri degli Istituti Secolari già esistenti vedono con gioia l'apparizione di nuovi Istituti, perché sono necessarie molte forze e molto impegno per ottenere un profondo rinnovamento cristiano della società. Questo è lo spirito ed il desiderio delle anime che si consacrano pienamente a Dio nel mondo: vedere con simpatia ed aiutare sinceramente tutti coloro che si sentono chiamati a realizzare questo lavoro al servizio della S. Madre Chiesa e delle anime.

Il periodo di prova, il cammino che passo a passo devono percorrere le nuove fondazioni fino all'atto formale del riconoscimento come Istituti Secolari, crediamo di poterli considerare con ragione anche più severi ed esigenti del processo prescritto dalla Costituzione Apostolica *Conditae a Christo* per le Congregazioni Religiose. Ma senza dubbio è necessario dire che la prudenza del legislatore non è in maniera alcuna uno ostacolo per uno sviluppo fecondo di questi Istituti. Dalle statistiche recenti (Del Portillo, loc. cit., p. 53), sappiamo che esistono già oggi 49 Istituti Secolari dei quali 12 di diritto Pontificio e 37 di diritto Diocesano. Il cammino che percorre ogni associazione dal momento in cui aspira a essere eretta come Istituto Secolare fino al suo riconoscimento come tale, costituisce una garanzia di pieno sviluppo e di maturità, mai un ostacolo.

Nuno Girão Ferreira

